



Appendice 1 Salari minimi

Salari minimi validi dal 01.01.2022:

<u>Diplomato in economia aziendale con EPS, Maestro meccanico</u>	accordo individuale *
<u>Coordinatore d'officina con AFP, Capo meccanico</u>	accordo individuale *
<u>Consulente servizio clienti con AFP, Ricezionista</u>	accordo individuale **
<u>Meccanico diagnostico con AFP</u>	accordo individuale *

* Diplomato in economia aziendale - Maestro meccanico – Coordinatore d'officina - Capo meccanico – Meccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato “Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli”.

** Consulente servizio clienti, Ricezionista

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all'“Aiuto meccanico” del 2° anno.

Salario mensile minimo

Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli, tutti con AFC (tirocinio di 4 anni)

1° anno dopo il tirocinio	CHF	3'533.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF	4'120.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF	4'392.00
4° anno dopo il tirocinio	CHF	4'432.00
5° anno dopo il tirocinio	CHF	5'041.00

Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili, tutti con AFC (tirocinio di 3 anni)

1° anno dopo il tirocinio	CHF	3'287.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF	3'923.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF	4'138.00

Assistente di manutenzione per automobili con CFP (tirocinio di 2 anni)

“fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16 stipendio per giovani lavoratori”

CHF 3'200.00

Aiuto meccanico

1° anno	CHF	3'651.00
2° anno	CHF	3'682.00



**Addetto al lavaggio, pulizia e preparazione estetica
dei veicoli, riparazione e sostituzione pneumatici**

CHF 3'647.00

**Impiegato del commercio al dettaglio con AFC, Commesso di
vendita pezzi di ricambio**

1° anno dopo il tirocinio CHF 3'370.00

2° anno dopo il tirocinio CHF 3'657.00

3° anno dopo il tirocinio CHF 3'819.00

4° anno dopo il tirocinio CHF 4'155.00

5° anno dopo il tirocinio CHF 4'399.00

Assistente del commercio al dettaglio con CFP, Magazziniere

1° anno CHF 3'200.00

2° anno CHF 3'657.00

3° anno CHF 3'989.00

Addetto alla vendita di carburanti

1° anno CHF 3'724.00

2° anno CHF 3'915.00

Appendice 2 **Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti**

Salari minimi validi dal 1. gennaio 2022:

In riferimento all'art. 13 lett. n) del Contratto collettivo di lavoro, le parti contraenti definiscono la seguente retribuzione per apprendisti. Vedi accordo del 24.05.2007, aggiornato al 1° gennaio 2015:

1. Retribuzioni minime:

nel 1° anno di tirocinio	CHF	536.00	al mese
nel 2° anno di tirocinio	CHF	666.00	al mese
nel 3° anno di tirocinio	CHF	867.00	al mese
nel 4° anno di tirocinio	CHF	1'136.00	al mese

Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

Formazione supplementare:

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere l'attestato federale di capacità quale mecatronico.

A dipendenza delle note finali d'esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:

nel 2° anno di tirocinio quale mecatronico: CHF 918.00 al mese se completa la maturità professionale
CHF 1'071.00 al mese se esonerato dalla cultura generale

nel 3° anno di tirocinio quale mecatronico: CHF 1'203.00 al mese se completa la maturità professionale
CHF 1'427.00 al mese se esonerato dalla cultura generale

nel 4° anno di tirocinio quale mecatronico: CHF 1'427.00 al mese se completa la maturità professionale
CHF 1'732.00 al mese se esonerato dalla cultura generale

2. Adeguamento al rincaro

Anche le retribuzioni di cui al punto 1 vengono adeguate al rincaro in applicazione dell'art. 15 del CCL.

3. Tredicesima mensilità

Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.

4. Vacanze

Gli apprendisti hanno diritto a 5 settimane di vacanza fino e compreso l'anno del compimento del 20.mo anno di età.

5. Altre disposizioni

Sulle altre questioni concernenti le condizioni di lavoro valgono le disposizioni del CCL.